

**PIATTAFORMA SEGNALAZIONI
WHISTLEBLOWING**

Domande frequenti

1. Chi può segnalare una violazione sulla Piattaforma Whistleblowing?

I lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i liberi professionisti, i fornitori e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, **che svolgono la propria attività presso la Fratelli Carli**, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della società. Possono altresì segnalare le persone il cui rapporto di lavoro è terminato se la segnalazione riguarda episodi accaduti in corso di rapporto e i candidati in vista di un'assunzione che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale.

Si precisa che la Piattaforma Whistleblowing va utilizzata esclusivamente dai soggetti definiti segnalanti ai sensi della normativa e per le finalità di seguito indicate; pertanto, le segnalazioni da parte di soggetti diversi dalla categoria di cui sopra (per es. clienti), anche relative a ordini, fatture, promozioni, account, garanzia legale, recesso, ecc. con riferimento a prodotti offerti dalla Fratelli Carli devono essere inviate seguendo le istruzioni presenti sulla pagina del sito dedicato all'[Assistenza Clienti](#). Per qualsiasi richiesta in materia di privacy, invece, è necessario consultare la pagina del sito [La Nostra Privacy](#).

2. Che cosa si può segnalare?

Tutti quei comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

- violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni di disposizioni europee che consistono in: i) lesione degli interessi finanziari dell'Unione; ii) riguardanti il mercato interno; iii) atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati (per es., possono essere segnalate le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato).

3. Cosa non può essere oggetto di segnalazione?

Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate a un interesse personale del segnalante o di colui che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (per esempio, non possono costituire oggetto di segnalazione le lamentele relative ai turni di lavoro; mentre, possono essere segnalate condotte di *mobbing* o di molestie sessuali in quanto integranti illeciti penali).

Non possono essere segnalate neanche violazioni di specifiche disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

Infine, sono escluse le segnalazioni relative a promozioni, garanzia legale, recesso, ecc. con riferimento a prodotti o servizi offerti dalla Fratelli Carli nonché le richieste in materia di privacy per le quali la Fratelli Carli ha istituito appositi canali di comunicazione e le lamentele di carattere personale.

In particolare, le richieste relative a ordini, fatture, promozioni, account, garanzia legale, recesso, ecc. con riferimento a prodotti offerti dalla Fratelli Carli devono essere inviate seguendo le istruzioni presenti sulla pagina del sito dedicato all'[Assistenza Clienti](#). Per qualsiasi richiesta in materia di privacy, invece, è necessario consultare la pagina del sito [La Nostra Privacy](#).

4. È obbligatorio identificarsi per poter inserire una segnalazione?

No, non è obbligatorio e non è necessario fornire i propri dati. La segnalazione anonima, se circostanziata, verrà trattata alla stregua di una segnalazione riservata, laddove, invece, la persona segnalante venga successivamente identificata, a quest'ultima si applicheranno le tutele contro le ritorsioni.

Tuttavia, nel caso in cui la segnalazione non contenga elementi sufficientemente circostanziati e il segnalante non dia riscontro alle richieste di chiarimento comunicate attraverso il sistema di messaggistica interna alla Piattaforma, la mancanza di riferimenti del segnalante potrebbe limitare la possibilità di chiedere ulteriori dettagli utili per approfondire i fatti segnalati.

5. Quali canali di segnalazione possono utilizzarsi?

Le segnalazioni possono essere effettuate utilizzando la Piattaforma raggiungibile a questo link: <https://digitalroom.bdo.it/Carli/home.aspx> messo a disposizione dei potenziali segnalanti. Sono previste due modalità di invio della segnalazione:

- i. segnalazione riservata, dedicata agli utenti che intendono effettuare una segnalazione rilasciando i propri dati identificativi (nel caso di segnalazione in forma scritta la Piattaforma richiederà al segnalante l'indicazione obbligatoria dell'e-mail alla quale verrà poi inviato il codice identificativo della segnalazione) e del numero di telefono (opzionale);
- ii. segnalazione anonima, dedicata agli utenti che intendono effettuare una segnalazione anonima, ossia senza rilasciare alcun dato identificativo.

Per il tramite della Piattaforma è possibile rilasciare la segnalazione in forma scritta, in forma orale o infine è possibile chiedere di incontrare il responsabile del canale di segnalazione. Il link è reperibile sul sito web istituzionale della Fratelli Carli (<https://digitalroom.bdo.it/Carli/home.aspx>).

Il segnalante avrà altresì modo di fare richiesta di un incontro diretto con il Gestore della segnalazione.

6. Come posso segnalare una violazione in forma orale?

La segnalazione orale avviene mediante la registrazione di un messaggio vocale che dovrà risultare sufficientemente circostanziato, ovvero dovrà contenere le informazioni indispensabili per poter accertare la fondatezza della segnalazione (es. luogo, soggetti coinvolti, descrizione dei fatti, arco temporale ed i propri dati identificativi solo nel caso in cui non si intenda rimanere anonimi). Qualora la registrazione del messaggio vocale avvenga per il tramite la Piattaforma, il segnalante dovrà seguire alcune indicazioni, come ad esempio rilasciare il consenso alla conservazione della segnalazione su un dispositivo idoneo e consentire l'accesso al microfono del dispositivo elettronico dal quale si stia procedendo.

N.B. la voce del segnalante sarà sottoposta a filtro automatico di camuffamento, tuttavia questo non impedisce al segnalante di svelare la sua identità o dettagli e circostanze che possono permettere di identificarlo. Per tale motivo, è consigliabile, se si desidera mantenere l'anonimato o essere guidati nel rilascio delle sole informazioni necessarie, l'utilizzo in via prioritaria della segnalazione scritta.

7. Cosa vuol dire che “la segnalazione dev’essere fatta in buona fede”?

Per segnalazione in “buona fede” si intende la segnalazione effettuata senza l'intenzione di trarre vantaggio per sé o per terzi o di arrecare un danno ingiusto al segnalato (per es., non è in buona fede la segnalazione fatta esclusivamente al fine di screditare il soggetto segnalato).

8. Cosa vuol dire che “la segnalazione deve essere circostanziata”?

La segnalazione, per essere sufficientemente circostanziata, deve fornire elementi utili e sufficientemente dettagliati per consentire le verifiche necessarie a valutare la fondatezza dei fatti e le relative responsabilità, per esempio, la descrizione del fatto oggetto di segnalazione deve risultare chiara e completa, deve essere precisato il periodo di riferimento, deve essere identificabile l'autore/i dei fatti, devono essere allegati ove possibile eventuali documenti a supporto di quanto illustrato.

9. Nel caso in cui un segnalante riceva da terzi l'informazione di una violazione cosa deve fare?

Il segnalante deve inserire tempestivamente la segnalazione di violazioni di cui sia venuto a conoscenza, anche attraverso terzi, sulla Piattaforma Whistleblowing, precisando le modalità con le quali è venuto a conoscenza del fatto.

10. Chi esamina le segnalazioni e ne cura gli approfondimenti?

La verifica sulla fondatezza delle segnalazioni e le decisioni in merito alla gestione delle stesse sono affidate a un professionista esterno appositamente nominato dalla Fratelli Carli Responsabile del trattamento.

È possibile che il Responsabile esterno si avvalga del supporto di una o più persone interne alla Fratelli Carli, previamente autorizzate e istruite.

11. Che cosa è il Codice Identificativo Unico?

Il Codice Identificativo Unico è un codice alfanumerico che identifica in modo univoco la segnalazione e che viene rilasciato al fine di comprovare il ricevimento della stessa da parte della Società. Il codice viene automaticamente prodotto dalla Piattaforma al termine dell'inserimento di una segnalazione e permette al segnalante di seguire nel tempo lo stato di lavorazione della propria segnalazione, accedendo nuovamente alla Piattaforma e digitando tale codice e la data di inserimento della segnalazione.

Al fine di tenere riservata l'identità del segnalante, tale codice costituisce l'unico modo per seguire lo stato di lavorazione della segnalazione e scambiare eventuali messaggi con il Gestore delle segnalazioni, anche nel caso in cui il segnalante abbia fornito i propri riferimenti.

A coloro che decideranno di inviare una segnalazione riservata in forma scritta il codice verrà inviato tramite e-mail.

La Fratelli Carli raccomanda, invece, a coloro che decideranno di inviare una segnalazione anonima o una segnalazione orale, di annotare il codice prima di chiudere la finestra che lo contiene perché non potrà essere comunicato tramite canali diversi dalla Piattaforma. È pertanto importante che il segnalante lo annoti e lo conservi.

12. Cosa succede se il segnalante non risponde alla richiesta di informazioni ulteriori pervenuta dalla Funzione che conduce la procedura?

Nel caso in cui colui che gestisce la segnalazione abbia la necessità di avere informazioni aggiuntive e, nonostante la richiesta di precisazioni evidenziata sulla Piattaforma, il segnalante non fornisca le informazioni utili richieste, allora il Gestore delle segnalazioni potrà archiviare la procedura per insufficienza degli elementi di valutazione, decorso un ragionevole periodo di tempo (max 3 mesi e 7 gg dall'inserimento).

13. È possibile consultare lo stato di lavorazione di una segnalazione?

Sì, successivamente all'inserimento della segnalazione, il segnalante può verificarne in qualsiasi momento lo stato di lavorazione, cliccando sul pulsante "Visualizza la tua segnalazione" a questo link: <https://digitalroom.bdo.it/Carli/home.aspx>.

14. Qual è l'iter di lavorazione della segnalazione?

La segnalazione seguirà il seguente iter:

- Presa in carico: la segnalazione è stata correttamente inserita dal segnalante;
- Lavorazione: è in corso l'attività di verifica dell'ammissibilità o dei fatti segnalati;
- Chiusa: le indagini si sono concluse e
 - o la segnalazione è stata archiviata
 - o è stata accertata la fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti.

In ogni caso, viene dato riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in assenza di tale avviso, dalla data di scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione esclusivamente tramite il canale di comunicazione integrato nella Piattaforma.

15. È possibile allegare documentazione alla segnalazione?

È sempre possibile allegare della documentazione direttamente sulla Piattaforma cliccando su “Inserisci la tua segnalazione” a questo link <https://digitalroom.bdo.it/Carli/home.aspx>.

16. Quali sono le misure di protezione contro le ritorsioni a favore del segnalante?

Per ritorsione s'intende ogni comportamento, anche solo tentato o minacciato, posto in essere a causa della segnalazione e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il legislatore ha previsto una tutela contro le ritorsioni poste in essere in danno del segnalante (per es., il licenziamento, la retrocessione di grado, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro, l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole, i danni, anche alla reputazione della persona, la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, ecc.).

17. Come vengono tutelati i dati personali e la riservatezza del segnalante?

Qualora il segnalante decidesse di inviare una segnalazione riservata, i dati personali inseriti appariranno al Gestore delle segnalazioni asteriscati e potranno essere portati in chiaro solo nel caso in cui ciò sia giustificato dai motivi opportunamente indicati dal Gestore delle segnalazioni.

Il segnalante, qualora decidesse di non rivelare la propria identità, non potrebbe in alcun modo essere identificato dal personale della società. L'accesso alla piattaforma, infatti, è vincolato alla politica del “no log”, in forza della quale: i) qualora l'accesso venga effettuato da un dispositivo non connesso alla rete aziendale, i sistemi informativi della Fratelli Carli non sono in grado di identificare il punto di accesso alla Piattaforma (indirizzo IP); ii) nei casi in cui l'accesso avviene tramite un dispositivo connesso alla rete aziendale (sorvegliata dalla Fratelli Carli per legittimi fini di tutela del proprio patrimonio informativo), il Firewall di Fratelli Carli è stato impostato con un'opzione di no tracking riferita ad un singolo indirizzo IP (della piattaforma) che non permette di identificare l'indirizzo IP del dispositivo che si collega alla Piattaforma.

La segnalazione è sempre gestita nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla normativa di settore. Anche se nella segnalazione si inseriscono i propri dati identificativi, le persone autorizzate alle analisi della segnalazione sono vincolate al massimo riserbo.

In ogni caso, i soggetti deputati a prendere in carico ed esaminare le segnalazioni sono stati espressamente autorizzati e istruiti dalla Fratelli Carli a rispettare la riservatezza dei dati personali trattati nelle attività di analisi e gestione delle segnalazioni Whistleblowing. Essi non sono autorizzati a comunicare a terzi e divulgare le informazioni e i dati personali di cui vengono in possesso, salvo quanto previsto dall'art. 12 del Decreto Whistleblowing.

18. Cos'è e quando si può fare una segnalazione esterna?

Per segnalazione esterna s'intende la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). La Procedura della Fratelli Carli non disciplina tale tipologia di segnalazioni. Ai sensi della normativa, il segnalante può ricorrere al canale ANAC qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto legislativo n. 24 del 2023;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, essa non avrebbe efficace seguito ovvero potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

19. È possibile per il segnalante divulgare pubblicamente la propria segnalazione?

Divulgare pubblicamente significa rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia del regime di protezione disciplinato dal D. Lgs. n. 24 del 2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni: i) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa e non è stato dato seguito né riscontro alla segnalazione nei termini di legge; ii) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; iii) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.